



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “Roberto Fico Presidente”

Proposta di Legge

“Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12
(Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario)”.

A iniziativa del consigliere Davide D’Errico

Relazione illustrativa



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

La presente proposta di legge interviene a emendare l'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, per prevedere l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché degli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.

La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce, nella configurazione della normativa regionale richiamata, tributo proprio della Regione Campania.

L'intervento si inserisce pertanto nell'ambito delle politiche regionali per il diritto allo studio universitario ed è volto a ridurre gli oneri economici sostenuti dagli studenti con disabilità o con rilevante grado di invalidità, in coerenza con i principi desumibili dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 prevede infatti l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari in favore degli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, ovvero con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

La disposizione statale è volta a garantire l'effettività del diritto allo studio, attraverso la rimozione di un ostacolo economico – quale può essere il costo dell'istruzione – in favore di categorie di studenti particolarmente vulnerabili.

Sotto tale profilo, la disposizione statale costituisce un significativo parametro di riferimento per le politiche di sostegno agli studenti con disabilità e per la rimozione degli ostacoli economici all'accesso e alla prosecuzione degli studi universitari.

La scelta di estendere tale tutela anche alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario trova fondamento nella distinta natura di tale prelievo rispetto alla tassa di iscrizione e ai contributi universitari, nonché nella competenza regionale in materia. L'intervento proposto è volto, infatti, a rimuovere un ulteriore onere economico a carico degli studenti appartenenti alle medesime categorie già individuate dal legislatore statale ai fini dell'esonero dalla contribuzione universitaria.

Un'analisi comparativa delle discipline adottate dalle diverse Regioni evidenzia, inoltre, una significativa disomogeneità territoriale, essendo già previste, in diversi ordinamenti regionali, forme di esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio in favore degli studenti con disabilità o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

L'intervento normativo proposto mira, pertanto, a ridurre le disparità territoriali nell'accesso alle misure di sostegno economico al diritto allo studio e risponde ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, di effettività del diritto allo studio e di tutela delle persone con disabilità, contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici che possono incidere sull'accesso, sulla frequenza e sul completamento dei percorsi universitari e di alta formazione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “Roberto Fico Presidente”

L'articolo 1 introduce la misura dell'esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio in favore degli studenti con disabilità o invalidità pari o superiore al 66 per cento, modificando l'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario).

L'articolo 2 prevede azioni di monitoraggio, ponendo in capo all'ADISURC l'onere di trasmettere alla Giunta entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi all'attuazione dell'esonero indicando, in forma aggregata e anonima, il numero degli studenti esonerati, l'ammontare complessivo del minor gettito e le eventuali criticità applicative.

L'articolo 3 individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione della legge.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.